

Gentile Cliente,

in data 1.11.2020 ha avuto luogo l'operazione di fusione per incorporazione di Futuro S.p.A. in Compass Banca S.p.A., socio unico, direzione e coordinamento Mediobanca S.p.A.. In virtù di tale incorporazione, Compass Banca S.p.A. ha assunto i diritti e gli obblighi di Futuro S.p.A., proseguendo in tutti i rapporti antecedenti alla fusione.

Quale incorporante di Futuro S.p.A., comunichiamo che, con ordinanza cautelare del 3.11.2020, il Tribunale di Milano ha ordinato di informare i contraenti di finanziamenti di credito al consumo stipulati con Futuro S.p.A. (a far data dal 1° giugno 2011, con estinzione anticipata fino al 4 dicembre 2019):

1) della illegittimità delle seguenti clausole:

- art. 10 delle condizioni generali dei contratti di cessione del quinto dello stipendio/pensione e contratto di delegazione di pagamento, laddove prevede che *“Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it. In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente: a) l'ammontare del capitale residuo; b) gli interessi e gli altri oneri maturati; c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti; d) il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta). In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente: a) l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente; b) gli interessi e gli altri oneri maturati; c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti; d) il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto; e) il debito residuo; f) le modalità di rimborso del debito residuo il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta). Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali e le imposte; b) le commissioni accessorie indicate nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto; perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento. Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del/dei mese/i di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio”;*

- definizione nei medesimi contratti del **“RIMBORSO ANTICIPATO”** come il *“diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato”;*

- definizione nei medesimi contratti delle **“SPESE FISSE CONTRATTUALI”** come *“spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”;*

- art. 8 del contratto di **“prefinanziamento”** per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione o di delegazione di pagamento, che ribadisce che *“in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsate: a) le eventuali spese fisse contrattuali e le imposte perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”* e definizioni di **“Rimborso Anticipato”** e **“Spese fisse contrattuali”** inserite nella relativa Legenda;

2) *“del loro diritto -in caso di avvenuta estinzione anticipata prima del 4.12.2019 e per i quali non sia decorsa la*

prescrizione decennale dalla estinzione- di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto (in particolare le “spese fisse contrattuali” e le “spese di istruttoria finanziate”) in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto”.

Compass Banca S.p.A. si riserva di far valere i propri diritti nelle sedi competenti.

Cordiali saluti.

Compass Banca S.p.A.